

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU UNIFICATA PER L'ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; dal 2022 sono esenti;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da

adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 24/2/2022 con cui sono state approvate per l'anno 2022 le aliquote della nuova IMU, confermando le aliquote in vigore nel 2020 e nel 2021;

Considerato che le aliquote devono essere stabilite in misura da consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi;

Considerato che per mantenere gli equilibri di bilancio in questo periodo di crisi e di alta inflazione risulta necessario prevedere la determinazione di una nuova aliquota d'imposta da applicare agli immobili non locati, non ricomprendendo in tale categoria i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta ai sensi del regolamento vigente, nella misura del 10,6per mille;

Considerato che questa Amministrazione Comunale, in considerazione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19 prima e dalla crisi

energetica attuale, intende continuare a sostenere ed incentivare gli investimenti produttivi sul territorio del Comune di Carmignano di Brenta mediante riduzioni d'imposta per la realizzazione di nuovi fabbricati di categoria D o di fabbricati di categoria D dismessi che sono stati ristrutturati per essere destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato, purchè gli interventi non siano realizzati attraverso strumenti di programmazione urbanistica straordinari ai sensi della L.R. 55, art. 3 e 4;

Considerato inoltre che intende sostenere ed incentivare gli investimenti produttivi sul territorio del Comune di Carmignano di Brenta mediante riduzioni d'imposta per la realizzazione di nuovi fabbricati in categoria A/10, C2 e C3 di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive e del terziario avanzato, purchè gli interventi non siano realizzati attraverso strumenti di programmazione urbanistica straordinari ai sensi della L.R. 55, art. 3 e 4;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 13/12/2022 di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno 2023 può essere soddisfatto quindi con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) aliquota ordinaria 9,80 per mille;
- 2) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 5,50 per mille con detrazione di euro 200,00;
- 3) abitazioni locatè a canone agevolato ai sensi della L. 431/98, art. 2, comma 3 – art. 5 comma 1-2: aliquota 8,6 per mille;
- 4) abitazioni date in uso gratuito con contratto registrato a parenti in linea retta di primo grado: aliquota 7,60 per mille;
- 5) alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP: aliquota 5,50 per mille;
- 6) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 1,00 per mille;
- 7) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 9,8 per mille;
- 8) fabbricati di categoria D di nuova costruzione, destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato, valevole fino a 3 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale: aliquota agevolata 7,6 per mille purchè gli interventi non siano realizzati attraverso strumenti di programmazione urbanistica straordinari ai sensi della L.R. 55, art. 3 e 4;
- 9) fabbricati in categoria D dismessi che sono stati ristrutturati per essere destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato, valevole fino a 3 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale: aliquota agevolata 7,6 per mille purchè gli interventi non siano realizzati attraverso strumenti di programmazione urbanistica straordinari ai sensi della L.R. 55, art. 3 e 4;
- 10) fabbricati in categoria A/10, C2 e C3 di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive e del terziario avanzato, valevole

fino a 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale: aliquota agevolata 7,6 per mille purchè gli interventi non siano realizzati attraverso strumenti di programmazione urbanistica straordinari ai sensi della L.R. 55, art. 3 e 4

11) terreni agricoli: aliquota 8,80 per mille;

12) aree fabbricabili: aliquota 9,80 per mille.

13) Immobili non locati o sfitti, ad eccezione di quelli ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti in linea retta ai sensi del regolamento vigente: aliquota del 10,6 per mille

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU in vigore dal 2020;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile espressa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto lo Statuto Comunale Vigente

PROPONE

A) Di approvare, per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente approvate, le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

- 1) aliquota ordinaria 9,80 per mille;
- 2) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 5,50 per mille con detrazione di euro 200,00;
- 3) abitazioni locate a canone agevolato ai sensi della L. 431/98, art. 2, comma 3 – art. 5 comma 1-2: aliquota 8,60 per mille;
- 4) abitazioni date in uso gratuito con contratto registrato a parenti in linea retta di primo grado: aliquota 7,60 per mille;
- 5) alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP: aliquota 5,50 per mille;
- 6) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 1,00 per mille;
- 7) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti
- 8) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 9,8 per mille;
- 9) fabbricati di categoria D di nuova costruzione, destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato, valevole fino a 3 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale: aliquota agevolata 7,6 per mille, purchè gli interventi non siano realizzati attraverso strumenti di programmazione urbanistica straordinari ai sensi della L.R. 55, art. 3 e 4;
- 10) fabbricati in categoria D dismessi che sono stati ristrutturati per essere destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato, valevole fino a 3 anni dalla data di insediamento della nuova attività

produttiva risultante da visura camerale: aliquota agevolata 7,6 per mille, purchè gli interventi non siano realizzati attraverso strumenti di programmazione urbanistica straordinari ai sensi della L.R. 55, art. 3 e 4 ;

- 11) fabbricati in categoria A/10, C2 e C3 di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive e del terziario avanzato, valevole fino a 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale: aliquota agevolata 7,6 per mille, purchè gli interventi non siano realizzati attraverso strumenti di programmazione urbanistica straordinari ai sensi della L.R. 55, art. 3 e 4
- 12) terreni agricoli: aliquota 8,80 per mille;
- 13) aree fabbricabili: aliquota 9,80 per mille.
- 14) Immobili non locati o sfitti, ad eccezione di quelli ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti in linea retta ai sensi del regolamento vigente: aliquota del 10,6 per mille

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

C) di dare atto che le suddette aliquote consentono il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e garantiscono l'erogazione dei propri servizi;

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale

E) di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:

- il Presidente del Consiglio: cede la parola all'Assessore Alberto Lucietto, per relazionare sulla proposta deliberativa in discussione;
- l'Assessore Lucietto: relaziona in maniera approfondita sulla proposta deliberativa in discussione.
- il Consigliere Grando: informa che come gruppo "Sì Carmignano" prende atto che si introduce una nuova imposta e si chiede qual è la scelta che ha portato l'Amministrazione a prendere una decisione simile.
- l'Assessore Lucietto: ricorda che non è l'applicazione di una nuova tassa, ma è solo un innalzamento di un'aliquota rispetto alla precedente. In merito ai negozi sfitti, risponde che basta vedere le vie del centro per capire quante abitazioni e negozi sfitti ci sono. Ricorda comunque che la differenza dell'applicazione di questa aliquota per un immobile di media grandezza sarà di 50 euro in più all'anno. Continua dicendo che conta il messaggio che si dà alla popolazione e a chi ha questi immobili sfitti.
- il Consigliere Grando: chiede di quanti immobili si sta parlando e di che valore. Esprime la propria intenzione di voto contraria in quanto non è favorevole a qualsiasi introduzione di altre imposte anche se comprende in piccola parte la ratio che c'è per stimolare alcuni proprietari ad affittare certi immobili.
- il Sindaco Pasqualon: nota che, dal momento in cui la Consigliera è passata in minoranza, la pensa diversamente rispetto a quando era Assessore e nella maggioranza. Informa che si va ad applicare nessuna addizione maggiore sull'IMU, ma è una casistica specifica. Continua dicendo che si tratta di una cifra minima e si cerca di incentivare le persone, se vogliono costruire a Carmignano, a recuperare le case disabitate. Afferma di essere passato personalmente in tanti negozi del centro che non affittano o vogliono vendere direttamente. Se si avesse voluto introitare di più sull'IMU, si sarebbero aumentate sicuramente altre aliquote, ma il messaggio che si vuole dare è diverso: deve essere un incentivo per recuperare i locali sfitti o non abitati.
- il Consigliere Grando: invita il Sindaco a rileggersi la delibera consiliare dove è scritto che, per mantenere gli equilibri di bilancio nel periodo di crisi e di alta inflazione, risulta necessario prevedere la determinazione di una nuova aliquota di imposta da applicare agli immobili non locati.

DATO ATTO che non segue ulteriore discussione.

POSTA in votazione la proposta di deliberazione.

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (il Consigliere Grando), astenuti n. 1 (il Consigliere Cervellin), tutti resi palesemente per alzata di mano, presenti n. 11 Consiglieri:

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente trascritta, approvandone, altresì, i relativi allegati, dando atto che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Quindi il Presidente del Consiglio pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (il Consigliere Grando), astenuti n. 1 (il Consigliere Cervellin), tutti resi palesemente per alzata di mano, presenti n. 11 Consiglieri:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato Digitalmente

Maistrello Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato Digitalmente

Graziani Dott. Renato